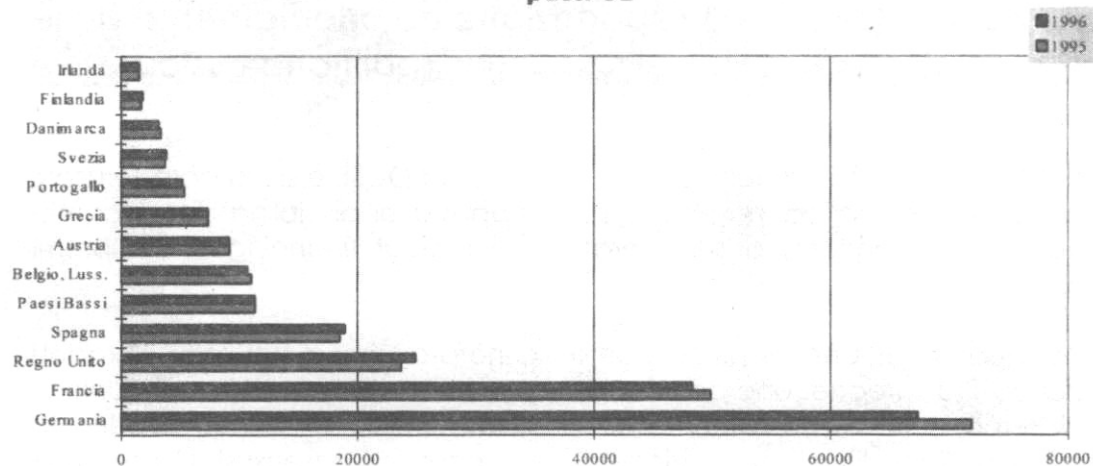
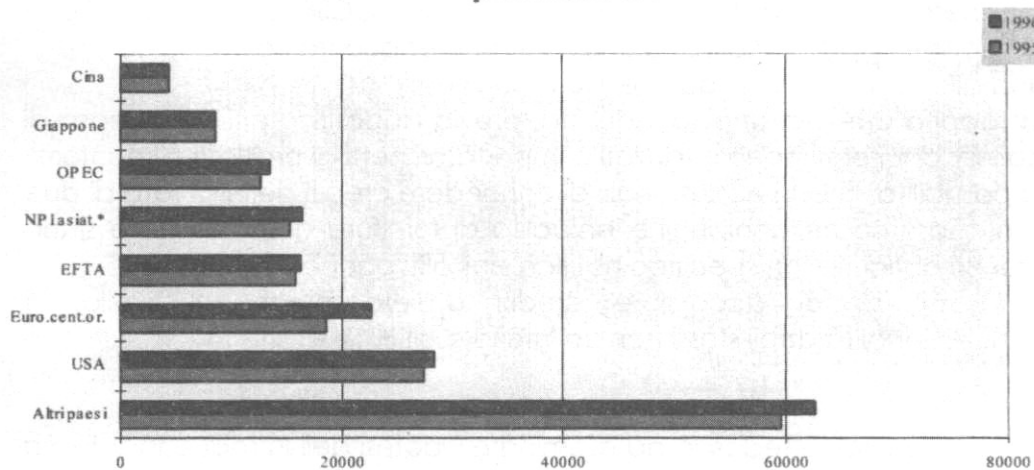


esportazioni verso paesi UE



esportazioni verso paesi extra UE



2.3 Disciplina a livello internazionale del credito all'esportazione ed orientamento delle politiche assicurative

Nel 1996 l'attività in ambito Unione Europea ed OCSE è stata caratterizzata prevalentemente dal negoziato sulla proposta di disciplina degli scambi dei prodotti agricoli, delle operazioni di *project financing* e dei premi assicurativi.

Per quanto attiene al primo punto va notato che a tutt'oggi i prodotti agricoli, fatta eccezione per alcuni casi specifici disciplinati in sede Unione di Berna, sono espressamente esclusi dall'accordo sulle linee direttrici in materia di crediti all'esportazione (il c.d. accordo Consensus). L'assenza di una specifica regolamentazione consente, pertanto, ai paesi esportatori di concedere condizioni creditizie indubbiamente generose.

Negoziati avviati sin dal 1994 a livello OCSE hanno consentito di predisporre un progetto d'accordo settoriale da includere nel campo di applicazione del Consensus.

I lavori svolti nel corso del 1996 hanno permesso alla Commissione Europea di ottenere un mandato a negoziare in sede OCSE con gli altri Paesi Partecipanti a specifiche condizioni, che prevedono tra l'altro:

- ✦ una dilazione massima del credito di sei mesi;
- ✦ la facoltà di estendere tale durata, previa apposita notifica, in caso di paesi acquirenti meno avanzati o importatori netti di prodotti alimentari;
- ✦ la possibilità, in casi eccezionali, di concedere crediti della durata di due o al massimo tre anni, nell'eventualità di forniture di riso, purché siano previsti anticipi, con specifica notifica agli altri *partners*.
- ✦ la possibilità di accordare crediti d'aiuto purché il livello di concessionalità degli stessi non sia inferiore all'80%.

L'interesse da parte tedesca ad esaminare l'ipotesi dell'introduzione di una disciplina *ad hoc* per le operazioni realizzate con lo schema del *project financing*, stante la peculiarità di tale strumento, era stato già manifestato in passato.

Nel periodo in esame la delegazione tedesca ha sottoposto all'attenzione dei paesi dell'Unione Europea prima e dell'OCSE poi un nuovo progetto che prevede, tra l'altro:

- ⇒ una definizione di *project financing* che tenga conto di una serie di variabili, da esaminare sia isolatamente che in associazione tra di loro;
- ⇒ l'allungamento del periodo di rimborso del debito a 12 anni;
- ⇒ lo spostamento del punto di partenza del credito di sei mesi rispetto alla consueta accettazione provvisoria;
- ⇒ la possibilità di procedere a rimborsi in maniera difforme dalle regole del *consensus* (ad es. con rate annuali e con quote costanti per capitale ed interessi invece che mediante rate semestrali con quota capitale costante ed interessi decrescenti come prevede il *Consensus*) onde ridurre il rischio di insoluti nel periodo iniziale dell'ammortamento, che è il più critico coincidendo con l'inizio della vita del progetto e quindi con un flusso di cassa minore.

La proposta tedesca ha posto in evidenza la particolare attenzione dei Partecipanti nei confronti di questo speciale tipo di operazioni.

La difficoltà, tuttavia, di individuare una definizione comune di *project financing* che possa impedire l'estensione delle particolari condizioni ad altre tipologie di operazioni, la non sufficientemente verificata esperienza in materia e la prospettata soluzione alternativa dell'adozione di decisioni caso per caso attraverso "linee comuni", hanno indotto i paesi membri dell'OCSE a tenere una speciale riunione, svoltasi nell'autunno del 1996 a Parigi, per trattare la questione a livello tecnico. L'argomento ha formato oggetto di un'altra riunione nel febbraio 1997.

Per quanto attiene alle problematiche connesse con l'armonizzazione in ambito Unione Europea delle politiche assicurative, si sono registrate novità di rilievo sia per i crediti a breve sia per quelli a medio e lungo termine.

In ordine al medio e lungo termine la Commissione Europea, pur essendo dell'avviso di attendere la conclusione delle discussioni del Gruppo di lavoro degli esperti costituito in sede OCSE (cui è stato affidato il compito di proporre un'armonizzazione del livello dei premi anche in relazione alle condizioni di copertura assicurativa) ha presentato in via informale ai rappresentanti dei paesi dell'Unione una seconda stesura del progetto di Direttiva sulle pratiche assicurative inerenti alle operazioni a medio lungo termine. Tale Direttiva, qualora fosse emanata, si applicherebbe all'assicurazione dei crediti connessi all'esportazione di merci e/o servizi (svolta, direttamente o indirettamente, con il sostegno dello Stato), che implicino il rimborso in due anni o più oppure un periodo di fabbricazione ed uno di ripagamento di due anni in totale. Dal progetto in questione sono stati per il momento esclusi i lavori civili, i contratti di servizi e le cauzioni.

Per quanto concerne il breve termine, la Commissione Europea ha elaborato un altro progetto di Comunicazione con l'obiettivo di disciplinare

il settore e di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 92 e segg. del Trattato di Roma (aiuti di Stato).

In particolare il testo prevede:

- ➡ la possibilità dell'esercizio della riassicurazione da parte degli assicuratori pubblici per i rischi non assicurabili dal mercato (ossia i rischi politici, catastrofici e commerciali inerenti ad acquirenti pubblici dei paesi non OCSE);
- ➡ il sostegno statale, di cui beneficiano gli assicuratori pubblici per i rischi assicurabili dal mercato (ossia rischi commerciali su debitori privati di paesi OCSE con esclusione della Turchia e con durata massima inferiore ai due anni), dovrebbe venir eliminato entro un anno dalla pubblicazione della Comunicazione.

In attesa che la Commissione dell'Unione Europea verifichi entro la fine del 1997 l'avvenuta eliminazione della situazione di vantaggio, sotto il profilo della concorrenza, di cui godrebbero gli organismi di assicurazione del credito all'esportazione, la riassicurazione da parte degli stessi sarebbe consentita in via provvisoria, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la riassicurazione di Stato rappresenti un elemento minoritario nella copertura riassicurativa generale dell'assicuratore;
- quando gli accordi di riassicurazione stipulati dall'assicuratore conglobano rischi assicurabili e rischi non assicurabili dal mercato e qualsiasi forma di riassicurazione dello Stato risulti pertanto inevitabilmente connessa al rischio assicurabile sul mercato, il livello di riassicurazione dello Stato non può essere superiore a quello che sarebbe stato disponibile presso il mercato riassicurativo privato se fosse stata chiesta la riassicurazione per tali rischi in forma isolata;
- la riassicurazione di Stato non abbia l'effetto di consentire all'assicuratore di concedere una copertura per singoli acquirenti al di là dei limiti fissati dai riassicuratori privati;
- il premio per la riassicurazione di Stato rifletta chiaramente il rischio, sia calcolato mediante tecniche commerciali e sia perlomeno eguale al corrispondente tasso di mercato eventualmente esistente;
- la riassicurazione di Stato per i rischi assicurabili dal mercato sia disponibile a tutti gli assicuratori del credito in grado di soddisfare i criteri di ammissibilità comuni.

Nell'ambito del Gruppo di Lavoro degli esperti costituito in sede OCSE per l'armonizzazione del livello dei premi e delle condizioni di copertura assicurativa, il Sottogruppo degli Esperti del Rischio Paese ha messo a punto nel mese di settembre un metodo di classificazione di 71 paesi basato su un modello econometrico nel quale sono inserite le principali variabili macroeconomiche e sull'aggiustamento consensuale del risultato così ottenuto mediante l'analisi dei fattori politici. Tale classificazione, che era inizialmente articolata su 6 categorie di rischio, è stata

successivamente modificata portandola a 7 categorie, con un'ulteriore suddivisione della 1ª categoria (quella che include i paesi a minor rischio) in 1A e 1B.

Il lavoro del Gruppo è finalizzato alla definizione di tassi di premio minimi (*benchmarks*) con riferimento a ciascuna categoria, partendo da un'operazione standard di credito acquirente avente come debitore/garante un'entità sovrana del paese acquirente ed assicurata al 95%.

Il Gruppo sta cercando anche di dare un peso alle principali condizioni della garanzia assicurativa (percentuale di copertura, termini costitutivi di sinistro, etc); tale peso dovrebbe sommarsi al tasso minimo (o sottrarsi quando le condizioni della garanzia assicurativa risultino inferiori a quelle ipotizzate per l'operazione standard) al fine di ottenere la massima trasparenza ed evitare la distorsione della concorrenza.

L'obiettivo del Gruppo di lavoro è quello di sottoporre delle proposte conclusive al prossimo Consiglio dei Ministri OCSE (maggio 1997).

Sussistono tuttavia divergenze che appaiono al momento di non facile superamento.

Rapporti con gli organismi dell'Unione di Berna

Nell'ambito dell'Unione di Berna (l'associazione internazionale delle compagnie di assicurazione del credito all'esportazione e degli investimenti all'estero) la SACE ha partecipato alle consuete riunioni, cui sono presenti anche le principali istituzioni finanziarie internazionali, nel corso delle quali vengono poste a confronto le rispettive esperienze gestionali e le politiche attuate nei confronti dei paesi a più alto rischio.

In particolare il 18 e il 19 aprile si è tenuta la riunione del "Comitato per l'assicurazione degli investimenti" nel corso della quale sono stati esaminati problemi specifici di questo settore assicurativo.

Nella successiva riunione generale di Stoccolma, svoltasi dal 23 al 25 aprile, è stata accolta la domanda di adesione all'Unione di Berna in qualità di osservatore dell'organismo assicurativo della Repubblica Ceca (EGAP). Nel corso della stessa riunione è stata approvata una nuova redazione delle intese ed obblighi degli associati per quanto attiene agli accordi settoriali già esistenti, che riguardano la durata del credito, i termini di pagamento

per taluni settori merceologici e le linee di credito. E' stata inoltre introdotta una nuova disciplina per le operazioni di *leasing*.

Nel mese di ottobre ha avuto luogo a Kyoto la Riunione Generale Annuale nel corso della quale sono stati accettati come "osservatori" gli organismi assicurativi della Repubblica Popolare Cinese (PICC) e di Formosa (The Taipei Export-Import Bank). La PICC ha iniziato la propria attività nel settore del credito all'esportazione nel 1989, limitandosi al breve termine; nel 1992 è stata avviata l'attività a medio e lungo termine nell'ambito di stanziamenti autorizzati dal Ministero delle Finanze.

L'ente di Formosa, invece, è stato costituito nel 1979 e la sua attività copre anche il finanziamento diretto delle operazioni di esportazione. Trattasi di ente privato che opera senza la garanzia dello Stato.

L'Assemblea dell'Unione di Berna ha anche proceduto all'esame della situazione economico-finanziaria di alcuni paesi congiuntamente ai rappresentanti degli Organismi finanziari multilaterali.

Sempre nel periodo in esame, la SACE ha partecipato inoltre ad un seminario dedicato espressamente ai criteri di valutazione del rischio paese, un tema divenuto di rilevante importanza sia sotto il profilo strettamente economico sia sul piano delle problematiche tecnico-giuridiche a seguito dei mutamenti strutturali introdotti negli ordinamenti di numerosi paesi. La SACE ha seguito tali mutamenti in stretto contatto con le altre Agenzie di assicurazione credito all'esportazione, affinando i propri strumenti conoscitivi e di valutazione dei rischi mediante frequenti scambi di informazione sull'esperienza maturata negli altri paesi.

PARTE PRIMA

ATTIVITA' DELLA SACE NEL 1996

PAGINA BIANCA

1. L'intervento assicurativo della SACE

Elementi generali di politica assicurativa

I provvedimenti più significativi adottati dalla SACE nel 1996 hanno riguardato principalmente le procedure assicurative e la valutazione del rischio paese.

Avuto riguardo alla tecnica assicurativa le maggiori innovazioni si sono riferite a:

✧ i premi assicurativi:

- E' stato affinato il sistema di calcolo dei premi per i crediti di durata superiore ad un anno.

Per tener conto del rischio realmente corso dalla SACE è stato stabilito di considerare, ai fini della determinazione del periodo di preammortamento, la valuta media ponderata delle erogazioni/spedizioni ricavata dai piani presentati dagli Assicurati in sede di richiesta di garanzia.

- E' stata introdotta una maggiorazione del 50% del tasso di premio per i "progetti" con debitore privato per i quali sia richiesta la sola copertura dei rischi politico-catastrofici.

Tale misura trova giustificazione nel fatto che la buona riuscita di un progetto, specie nel campo delle infrastrutture civili, può dipendere anche dall'adozione (o dalla mancata adozione) di determinate misure governative. La maggior parte di tali misure "potenziali" rientra di norma fra gli eventi ipotizzati all'art. 14/1 lettera e) della Legge 227/77 (atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto).

La suddetta maggiorazione non viene praticata nel caso in cui l'operatore rinunci alla copertura dei rischi ex art. 14/1e.

- ✧ la polizza lavori (c.d. polizza "casco" per il carattere onnicomprensivo della stessa, che copre indistintamente i rischi del credito e quelli accessori come la revoca, le fidejussioni e la distruzione.)

È stato previsto che, qualora in sede di proroga della garanzia assicurativa rimanga in piedi un solo rischio, anziché calcolare il supplemento di premio sull'intero ammontare dell'importo ammesso in

garanzia, si procederà alla proroga limitatamente a tale rischio chiedendo il premio ad esso corrispondente, sempreché sussistano alcune condizioni, tra le quali l'adempimento di tutte le prestazioni contrattuali da parte dell'operatore italiano e l'emissione da parte del committente del certificato di accettazione dei lavori.

❖ **i crediti acquirenti**

In particolare sono stati definiti:

a) criteri di valutazione delle operazioni assicurabili che tengono conto:

- ➔ della natura del debitore/garante e dell'istituto finanziatore;
- ➔ delle caratteristiche tecniche della fornitura, dei contratti commerciale e finanziario;

b) requisiti minimi per le garanzie collaterali, generalmente costituite da accordi di commercializzazione (*counter trade*) e dall'apertura di conti su paesi terzi (*escrow account*) vincolati al servizio del debito dell'operazione assicurata.

❖ **le delibere CIPES del 4 luglio 1985 e del 28 novembre 1989** riguardanti le operazioni regolate per almeno il 50% in contanti. È stata prevista la possibilità di rinunciare all'acquisizione di una perizia autonoma di congruità del prezzo nel caso in cui l'operazione sia oggetto di aggiudicazione mediante gara internazionale o sia presente nel capitale di rischio del committente o nel suo finanziamento un organismo internazionale. Inoltre, nel caso in cui gli esborsi dall'estero riguardino beni e servizi acquistati presso paesi dell'Unione Europea, le operazioni potranno essere esaminate purché presentino un introito netto del 30%, in luogo del 50% previsto dalle richiamate delibere; tale eccezione è stata introdotta tenendo presente la Decisione dell'Unione Europea che fa obbligo agli Stati membri di ammettere automaticamente alla garanzia assicurativa le subforniture di provenienza da altri paesi membri purché le stesse non superino il 30-40% del valore contrattuale complessivo.

❖ **il sostegno fornito alle piccole e medie imprese** al fine di agevolare l'utilizzo da parte delle stesse dei servizi assicurativi:

➔ sono state introdotte alcune innovazioni nella procedura assicurativa in essere per le linee di credito bancarie a breve termine.

Le modifiche hanno riguardato:

- ➔ l'esenzione per le Piccole e Medie Imprese, così come già previsto per i crediti fornitori, dal pagamento delle spese di apertura dossier;
- ➔ la percentuale di copertura, che è stata elevata al 95% sia in caso di linea interna che di linea comunicata dalla banca assicurata;
- ➔ il periodo di validità, che è stato ridotto da 30 a 18 mesi non prorogabili, nell'intento di sollecitare le banche ad un più rapido utilizzo e ciò al fine di evitare prolungate immobilizzazioni di *plafond*.

- sono stati riconosciuti soggetti idonei a stipulare una polizza globale contraente i raggruppamenti di imprese identificabili in ogni forma di organizzazione e associazione di imprese produttive che persegua tra i propri obiettivi l'internazionalizzazione dei propri associati.

✧ **la copertura del rischio commerciale.**

- a) I processi di privatizzazione in essere in molte economie portano ad attribuire maggiore importanza al rischio commerciale nel caso in cui debitore sia una primaria banca.

Sono state così ridefinite le condizioni di assicurazione del rischio commerciale al fine di consentire agli Assicurati di conoscere adempimenti e condizioni da soddisfare all'atto di eventuali mancati pagamenti da parte del debitore estero.

In particolare è stato stabilito che, nel caso di mancato rimborso da parte di una primaria banca estera del credito finanziario assicurato contro il rischio di insolvenza commerciale, l'assicurato è tenuto, per ottenere l'eventuale liquidazione dell'indennizzo, a:

- sollecitare il pagamento alla banca debitrice nei tre giorni lavorativi successivi alla scadenza della rata insoluta;
- inoltrare alla banca, trascorsi inutilmente dieci giorni dal sollecito, una diffida ad adempiere entro e non oltre i 10 giorni successivi;
- trasmettere copia dei suddetti atti all'Ambasciata d'Italia in loco, dandone comunicazione al MAE, nel caso in cui la banca continui ad essere inadempiente.

Inoltre, la Convenzione Finanziaria deve prevedere l'obbligo del beneficiario del prestito di provvedere al relativo rimborso senza eccezioni che si riferiscano all'operazione commerciale sottostante.

La *Independent Legal Opinion* che accompagna la Convenzione Finanziaria dovrà evidenziare, tra l'altro, le disposizioni vigenti nel Paese del debitore per il recupero dei crediti con particolare riferimento agli insoluti del settore bancario.

- b) È stata estesa la copertura assicurativa del rischio commerciale ai crediti verso debitori privati di durata inferiore a 6 mesi anche nel caso in cui non siano assistiti da garanzia bancaria.

È stato osservato, infatti, che nelle vendite con regolamento a breve termine sono presenti acquirenti, quali ad esempio gli Enti pubblici economici, che in seguito alle privatizzazioni non possono più ottenere la copertura ex art.14/2, ma ai quali peraltro gli esportatori non richiedono neanche una garanzia bancaria conoscendone la solidità.

✧ **copertura delle subforniture provenienti da altri paesi dell'Unione Europea**

Al fine di garantire pari opportunità agli esportatori nazionali, è stato stabilito che vengano automaticamente incorporate nella copertura della SACE le subforniture di provenienza da altri Stati membri dell'Unione Europea quando siano di ammontare pari o inferiore al 40% per i contratti di importo inferiore a 7,5 milioni di ECU, a 3 milioni di ECU per i contratti di importo compreso fra 7,5 e 10 milioni di ECU ed al 30% per i contratti di importo superiore a 10 milioni di ECU. Ciò per tener conto della Decisione del Consiglio UE 82/854 che prevede l'automatica incorporazione nella copertura assicurativa (nonché nel finanziamento agevolato) delle subforniture di provenienza da altri Stati membri dell'Unione Europea e del fatto che tale incorporazione viene praticata dai paesi dell'UE in piena aderenza alle regole della soprarichiamata Decisione del Consiglio.

Nel corso dell'anno la SACE ha proceduto ad un costante monitoraggio del rischio Paese al fine di aggiornare il proprio atteggiamento assicurativo alla luce dell'evoluzione congiunturale delle singole economie e contribuire nel contempo ad incrementare le esportazioni verso aree di particolare interesse commerciale.

1.1 Dati d'insieme

Nel 1996 la SACE ha assicurato direttamente nuove operazioni il cui importo contrattuale complessivo è stato pari a 4.896,4 miliardi di lire.

Gli impegni assunti sono stati pari, nell'intero anno, a 2.238,4 miliardi, di cui 1.535,4 miliardi relativi ad operazioni con dilazioni di pagamento di durata superiore a 24 mesi e 703 miliardi per forniture con dilazione di pagamento fino a 24 mesi.

Nell'ambito degli impegni assunti, il valore delle nuove garanzie concesse a fronte del rischio commerciale è stato pari a 348,5 miliardi di cui 310,7 imputati sul plafond annuale e 37,8 sul plafond rotativo.

Prendendo in esame l'intera attività di assicurazione (diretta e di riassicurazione), la SACE ha coperto il 3,4% delle esportazioni italiane nel 1996.

Occorre evidenziare, al riguardo, che mentre l'attività di riassicurazione, riguardando i rischi commerciali a breve termine, si riferisce prevalentemente alle esportazioni dirette verso l'area industrializzata (80% circa delle esportazioni totali italiane), l'assicurazione diretta incide quasi esclusivamente sulle esportazioni verso i Paesi in via di sviluppo e quelli in fase di transizione all'economia di mercato.

Complessivamente il valore delle operazioni assicurate dalla SACE con intervento diretto ha rappresentato il 4% circa dei flussi di esportazione verso le aree suddette, ma occorre aggiungere due importanti considerazioni.

La prima è che all'interno di queste aree vi sono ormai anche Paesi (ad esempio Sud Est asiatico e alcuni Paesi dell'Europa orientale) con un basso grado di rischio politico e con situazioni economiche del tutto affidabili, per cui gli operatori non avvertono la necessità della copertura assicurativa. Trattasi peraltro dei mercati più ricettivi e dinamici. Ne consegue che la base dell'export interessata alle garanzie SACE si restringe ulteriormente e finisce col riguardare i paesi a rischio medio-alto.

La seconda considerazione è che le esportazioni sulle quali incide l'attività assicurativa della SACE riguardano principalmente le forniture di beni strumentali e servizi con regolamento a medio e lungo termine ed i grandi progetti infrastrutturali.

Se la comparazione statistica venisse effettuata con riferimento a tali categorie di beni (al momento impossibile attesa l'indisponibilità di una disaggregazione delle esportazioni per settori merceologici e mercati di sbocco) la percentuale sopra riferita del 4% risulterebbe sensibilmente più elevata e rifletterebbe più realisticamente la componente dell'export esposta ai rischi politici e commerciali di medio-lungo periodo.

Nel 1996 è stato registrato dalla SACE un rallentamento nella concessione di nuove coperture assicurative attribuibile, da un lato, alla rigorosa politica di valutazione delle operazioni e delle relative garanzie di pagamento che ha il fine precipuo di migliorare il portafoglio rischi dell'Ente e ridurre la concentrazione sui Paesi ad alto rischio, dall'altro, al persistere in alcune aree geografiche di difficoltà di ordine politico ed economico che ne riducono le prospettive di solvibilità.

Da ultimo, nonostante la flessione delle garanzie accordate, occorre sottolineare che alla fine del 1996 risultavano in essere **promesse per 4.957 miliardi**, rispetto ai 3.385 miliardi di fine 1995. Il significativo aumento delle promesse segnala sia una ripresa della domanda per grandi progetti in alcune ~~aree~~ aree geografiche sia la ricerca di nuovi mercati di sbocco da parte degli operatori italiani che la SACE ha accompagnato con il tempestivo adeguamento dei propri indirizzi operativi.

Se alle nuove garanzie concesse nel corso dell'anno si aggiungono gli impegni assunti per variazioni accordate su operazioni assicurate negli anni precedenti, alla fine del 1996 il plafond annuale (fissato dalla legge di bilancio in 12.000 miliardi) era stato utilizzato per un importo pari a circa 1.600 miliardi.

Analogamente, alla fine del 1996 il plafond rotativo, destinato alle operazioni con dilazione di pagamento fino a 24 mesi e stabilito con legge di bilancio in 18.000 miliardi, presentava una disponibilità residua di 8.643 miliardi, al netto dei 7.000 miliardi accantonati per i trattati di riassicurazione con la SIAC e LA VISCONTEA.

Passando all'esame dei dati di consistenza, al 31/12/1996 gli **impegni in essere** della SACE erano pari a 36.037 miliardi, di cui 33.762 miliardi per rischi a medio e lungo termine e 2.275 miliardi per rischi a breve termine.

Rispetto all'analogica consistenza di fine 1995 gli impegni in essere della SACE hanno registrato una riduzione del 16,5%, risultante da una flessione del 14,4% degli impegni a medio e lungo termine e del 39% di quelli a breve termine.

Gli impegni in essere suindicati presentano la seguente ripartizione tra le diverse aree geografiche (v. tav.1).

	Plafond annuale	Plafond rotativo	Totale
Paesi industrializzati	8,3	12,0	8,6
Paesi a commercio di Stato o in transizione	32,0	20,1	31,2
Paesi OPEC	37,6	19,5	36,4
Altri PVS	22,1	48,4	23,8
TOTALE	100,0	100,0	100,0

Dal confronto con l'analoga situazione al 31 dicembre 1995 si è rilevato, in termini percentuali, un decremento delle quote relative ai paesi industrializzati (-0,4 punti), ai paesi in transizione (-1 punto) ed ai paesi OPEC (-1,8 punti). Si è registrato, invece, un incremento del peso percentuale relativo agli impegni in essere verso gli altri PVS. Conclusivamente, nell'ambito di una generalizzata riduzione degli impegni in essere, si è registrata una ricomposizione del portafoglio della SACE che presentava dunque, a fine 1996, una maggiore esposizione percentuale verso i PVS.

Sempre con riferimento agli impegni in essere, la SACE ha registrato un'esposizione superiore a 1.000 miliardi su 9 paesi, i quali, globalmente considerati, hanno rappresentato il 66,4% degli impegni totali.

L'esposizione più elevata, in termini di impegni in essere, si è presentata nei confronti di Russia (5.688,6 miliardi; 15,8% sul totale), Algeria (4.688 miliardi, pari al 13% del totale) e Iran (4.611 miliardi, ossia il 12,8% del totale). Rispetto alla consistenza rilevata a fine '95, si osserva l'assenza in tale categoria del Marocco e della Nigeria, che passano, rispettivamente, da un livello di impegni pari a 1.212 miliardi e 1.000 miliardi a 937 miliardi e 546 miliardi. Nei riguardi dell'Argentina, con 1.185 miliardi di impegni in essere, la SACE ha registrato un incremento degli impegni pari al 9,5% rispetto allo stesso dato dell'anno precedente (1.082 miliardi) (v. tav. 2).

L'esposizione complessiva della SACE, che si ottiene aggiungendo agli impegni in essere tutti i crediti scaduti e non onorati (compresi quelli che hanno formato oggetto di ristrutturazione), **è risultata pari, a fine '96, a 57.147,1 miliardi** (v. tav. 3). Il 44,2% di tale importo si è concentrato su 4 paesi, segnatamente Algeria (12,8%), Cina (5,7%), Iran (8,2%), Russia (17,5%).

Rispetto all'analoga consistenza risultante al 31 dicembre 1995, l'esposizione della SACE ha registrato una flessione pari al 9,6%. Tale flessione è da imputare ad una riduzione degli impegni in essere (-16,5%) e degli arretrati¹ (-56,8%), flessione in parte compensata dall'incremento

¹ Gli arretrati includono gli indennizzi deliberati da pagare, le richieste di indennizzi e le denunce di mancati incassi.

degli indennizzi da recuperare (+10,6%). L'esposizione si è sensibilmente ridotta nei confronti dei 4 paesi verso i quali si registra una maggiore concentrazione degli impegni. In particolare, rispetto a fine 1995, si è assistito ad una contrazione degli impegni verso l'Algeria (-2,7%), l'Iran (-12,9%), la Russia (-23%) e la Cina (-14,6%).

Al riguardo deve rilevarsi che l'esposizione della SACE si è ridotta anche per effetto dei recuperi effettuati nell'anno, che hanno parzialmente compensato i nuovi indennizzi.

In relazione alla suddetta concentrazione dell'esposizione su Russia, Algeria, Iran e Cina, occorre sottolineare che, nonostante la rilevata diminuzione rispetto alla situazione di fine 1995, essa risulta ancora superiore alla media delle altre Agenzie assicurative aderenti all'Unione di Berna (29% circa dell'esposizione complessiva, contro il 44,2% della SACE), benché tale situazione sia comune, pur in diversa misura e con riferimento a Paesi differenti, a quasi tutte le maggiori Agenzie.

In particolare, il raffronto dell'esposizione SACE con quella di COFACE (Francia) ed HERMES (Germania) rivela quanto segue:

- ↳ COFACE presenta sui primi 4 paesi (Cina 14,7%; Algeria 9,9%, Nigeria 6,6%; Egitto 6%) una concentrazione pari al 37,2% della sua esposizione complessiva;
- ↳ HERMES ha una concentrazione del 46,3% sui primi 4 paesi che risultano essere: Russia (27,5%), Brasile (7,3%), Polonia (5,9%), Indonesia (5,7%). Il valore particolarmente elevato relativo alla Russia si riferisce per oltre due terzi ai debiti dell'ex URSS e per un terzo circa ai nuovi impegni assunti verso la Federazione Russa.

La politica della SACE tende attualmente a promuovere un'ulteriore diversificazione del portafoglio rischi mediante il contenimento dei nuovi impegni verso i paesi ad alto rischio ed un più attivo sostegno delle esportazioni verso i paesi a minor rischio. Il conseguimento di tale obiettivo è reso, tuttavia, problematico dalla tendenza della domanda assicurativa che si rivolge quasi esclusivamente verso i paesi a rischio, mentre per lo smobilizzo dei crediti verso i paesi più sicuri le imprese fanno ricorso agli strumenti disponibili sul mercato finanziario. Tale tendenza, incoraggiata anche dagli organismi internazionali (OCSE, Unione Europea) favorevoli ad una netta separazione fra rischi assicurabili dal mercato e rischi non assicurabili dal mercato, vanifica in gran parte gli sforzi intrapresi dalla SACE per conferire un migliore equilibrio al proprio portafoglio. Aggiungasi che, mentre in Italia l'agevolazione finanziaria da parte del Mediocredito Centrale può essere ottenuta dagli esportatori anche sui crediti non assicurati dalla SACE, in altri paesi la copertura assicurativa è condizione indispensabile per l'ottenimento dell'agevolazione finanziaria. Tutto ciò spiega sia il volume relativamente basso delle garanzie concesse dalla SACE sia la loro concentrazione su un numero ristretto di paesi.